

Ipotesi di Accordo

In data 15 gennaio 2013, in Roma, si sono incontrati:

- R.T.I. S.p.A., rappresentata da Luigi Motta, Bruno Mugnaioli e Piero Cerutti

E

- SLC - CGIL rappresentata da Riccardo Ferraro e Genni Bagalà
- FISTEL - CISL rappresentata da Luigi Gastoldi e Fabio Massimo Mignozzi
- UILCOM - UIL rappresentata da Pier Paolo Mischi e Stefano Ricci
- Unitamente alle RSU delle società del Gruppo Mediaset della sede romana.

PREMESSO CHE

A) In data 21 novembre 2012 la società R.T.I. - Reti Televisive Italiane SpA (di seguito "R.T.I." o la "Società") ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL per i dipendenti di Imprese Radio Televisive Private del 16 febbraio 2011 (di seguito, "CCNL"), la propria intenzione di procedere al trasferimento collettivo dalla sede di Roma alla sede di Milano di n. 77 dipendenti appartenenti alle funzioni di Staff (di seguito, per brevità, "Trasferimento Collettivo");

B) Con comunicazione del 21 novembre 2012 le OO.SS. Regionali hanno chiesto alla Società un incontro per procedere all'esame congiunto previsto dal richiamato art. 57 del CCNL;

C) Con comunicazione del 22 novembre 2012 R.T.I. ha proposto un incontro per il giorno 28 novembre 2012;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Motta, Cerutti, Mugnaioli, Ferraro, Bagalà, Gastoldi, Mignozzi, Mischi, Ricci, and various RSU representatives.]

D) In data 28 novembre 2012 le Parti si sono incontrate per avviare un'analisi congiunta in merito ai principali aspetti connessi al Trasferimento Collettivo;

E) In data 3, 10, 11, 13, 14, 18 e 19 dicembre 2012 le parti si sono incontrate per proseguire l'approfondimento in merito alle caratteristiche e peculiarità dell'operazione, ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 57 del CCNL;

F) In data 19 dicembre 2012 si sono esauriti i termini della procedura di trasferimento collettivo senza essere addivenuti ad un accordo;

G) Conclusi i termini della procedura, R.T.I ha avviato i processi gestionali di pertinenza aziendale dando luogo ad incontri individuali con le persone interessate dal trasferimento; in questi incontri l'Azienda:

1. Ha comunicato a 17 lavoratori che godono di particolari tutele "ex lege" che costoro non saranno oggetto di trasferimento, ma di ricollocazione in posizioni alternative da individuare nell'ambito della sede romana;
2. Ha concordato con 7 lavoratori specifiche condizioni per il trasferimento;
3. È addivenuta a 4 risoluzioni individuali del rapporto di lavoro, sottoscrivendo singole scritture private;

H) Le Parti, fermo l'esaurimento della procedura contrattuale, hanno inteso incontrarsi nuovamente in data odierna per proseguire e completare il confronto in merito all'operazione;

I) A seguito di tali incontri, pertanto, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperita ed esaurita la procedura di cui all'art. 57 del CCNL, e, pur permanendo da parte delle OO.SS. contrarietà rispetto all'operazione di trasferimento collettivo, hanno raggiunto le intese di seguito specificate.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Marco Ferraro', 'AMF', 'PRLM', and '15/12/12', along with various initials and a date.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Rispetto all'ambito iniziale dell'operazione di trasferimento collettivo, il presente accordo si applica esclusivamente ai 49 lavoratori appartenenti alle funzioni di staff, già al netto dei casi di cui al punto G) delle premesse.

L'Azienda, con riferimento ai 17 lavoratori che godono di particolari tutele, conferma che:

1. Essi avranno facoltà di optare per il trasferimento nella sede di Milano, alle condizioni previste dal presente accordo;
2. Nell'individuare collocazioni alternative nella sede di Roma, terrà conto delle specifiche esperienze professionali dei singoli lavoratori e privilegerà, ove possibile, soluzioni organizzative nell'ambito dei presidi romani delle funzioni di staff.

L'Azienda nell'affrontare la procedura di trasferimento collettivo conferma la strategicità del polo romano e ribadisce che il core business delle attività del gruppo Mediaset resta saldamente ancorato sul territorio medesimo.

2. Tempi di attuazione del trasferimento collettivo.

Il trasferimento collettivo avrà effetto dal 1 marzo 2013, ad eccezione dei lavoratori impiegati presso la Direzione Amministrazione e Affari Fiscali per i quali decorrerà dal 1 aprile 2013.

3. Condizioni per agevolare il trasferimento collettivo.

I lavoratori che comunicheranno entro il 31 gennaio 2013 la loro accettazione del trasferimento medesimo, avranno diritto a:

- un importo una tantum pari a 6 mensilità lorde,
- un rimborso forfettario pari a 1.000€ netti al mese per un periodo iniziale di sei mesi,

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Mariano', 'CUT', 'P/AL', and '7/500 Ar'.]

- il rimborso delle spese di viaggio a/r in treno con cadenza quindicinale per il periodo iniziale di tre mesi.

Restano confermate le ulteriori agevolazioni previste dal CCNL e dalla normativa in merito vigente, ad eccezione della Una Tantum di cui all'art. 57.

L'Azienda dichiara sin d'ora che non attiverà procedure di licenziamenti o trasferimenti collettivi nei confronti delle persone trasferite a Milano per i due anni successivi al trasferimento stesso.

4. Possibilità di optare per la risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro.

I lavoratori destinatari del Trasferimento Collettivo potranno comunicare entro il 31 gennaio 2013, per iscritto, la propria volontà di optare per una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un incentivo all'esodo fissato nella misura di 30 mensilità lorde, con effetto dalla data prevista per il trasferimento.

5. Possibilità di optare per un periodo di aspettativa con trattamento economico ridotto finalizzato alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

Viene concessa altresì al personale interessato, senza che ciò configuri deroga al programma aziendale e alle relative scelte organizzative, la possibilità di optare per un periodo di aspettativa parzialmente retribuita.

Ciò alle seguenti condizioni:


- a) le richieste dovranno essere formulate entro il 31 gennaio 2013;
- b) l'aspettativa decorrerà dal mese di aprile 2013 al mese di marzo 2014;
- c) durante il periodo di aspettativa la lavoratrice/il lavoratore sarà esonerato dalla prestazione lavorativa;

Q
h
2m
puu
MC
Mario Ferraro
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
27/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
4

- d) durante il periodo di aspettativa verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda pari a 1250 euro.
- e) durante il periodo di aspettativa, l'Azienda tramite confronti calendarizzati (almeno bimestrali) o su richiesta delle parti con una commissione bilaterale territoriale (composta da sei componenti RSU) si impegnerà nella ricerca di occasioni di ricollocazione delle persone interessate su tutte le società del Gruppo oltre che presso società ad esso collegate che operino sul territorio romano; il confronto avverrà periodicamente anche a livello nazionale con particolare focus sull'analisi dei casi di mancata ricollocazione; nel primo incontro della commissione verranno definite le modalità operative e gli strumenti che ne garantiranno il funzionamento (ad esempio analisi del turn over, verifica appalti presso terzi, ecc.).
- f) nella richiesta di aspettativa la lavoratrice/il lavoratore dovranno espressamente convenire ed accettare che, laddove venisse reperita da parte della commissione bilaterale una opportunità di ricollocazione, anche a condizioni di inquadramento o trattamento economico inferiori, e laddove la stessa dovesse essere rifiutata, l'aspettativa verrà a cessare e il rapporto di lavoro si risolverà consensualmente, con erogazione dell'incentivo all'esodo nella misura di 12 mensilità lorde;
- g) durante il periodo di aspettativa la lavoratrice/il lavoratore potrà essere richiamato in servizio per espletare la formazione professionale finalizzata alla ricollocazione.

6. Eccezioni.

Resta sin d'ora inteso che, qualora nel periodo intercorrente tra la firma del presente verbale e la data del 28 febbraio 2013, si realizzasse la vendita a terzi dell'intera partecipazione detenuta da R.T.I. in una delle società dalla stessa controllate, a favore della quale alcuni lavoratori oggetto del Trasferimento Collettivo svolgono ad oggi prevalentemente la propria attività, con riferimento agli stessi R.T.I. si impegna ad analizzare con l'acquirente l'eventuale cessione del contratto di lavoro.



 L.C.S.